



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 29.05.2012

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria IMU. Approvazione

L'anno duemiladodici il giorno 29 del mese di maggio alle ore 19,15 nella sala consiliare presso la Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24.05.2012 n. 7374 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione.

Presiede la seduta **Marco Iaquinandi** in qualità di Presidente del Consiglio.

È presente il Sindaco, **Cosimo Annunziata**.

Alle ore 20,00 esce il Consigliere Iovine.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.13 e assenti, sebbene invitati, n.3 consiglieri, come segue:

N.	NOME E COGNOME		PRESENZA	N.	NOME E COGNOME		PRESENZA
1	AURELIO	CALENDA	Si	9	SILVIO	OLIVA	No
2	NICOLA	NAPPI	Si	10	ANGELO	MARSICO	Si
3	PASQUALINA	FORSELLINO	Si	11	FRANCESCO	CARRATURO	No
4	ALFONSO	TONO	Si	12	ANDREA	ANNUNZIATA	Si
5	MARCO	IAQUINANDI	Si	13	LUIGI	IOVINE	No
6	RAFFAELE	BELVEDERE	Si	14	SALVATORE	SCHIAVONE	Si
7	MICHELE	FRANZA	Si	15	FRANCESCO	DE NICOLA	Si
8	ELIA	MONTE	Si	16	VINCENZO	MARRAZZO	SI

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i sigg: Miranda Pasquale e Canzio Adolfo.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 267/2000) il Segretario Generale dott.ssa Paola Pucci.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta;

Con la seguente votazione: **presenti e votanti N. 14, voti favorevoli n. 10, astenuti N.4 (Annunziata Andrea, Schiavone Salvatore, Marrazzo Vincenzo, De Nicola Francesco)**

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione allegata alla presente;

COMUNE S. MARZANO S/SARNO
ALBO ON-LINE
N°585.....



Comune di San Marzano sul Sarno

(PROVINCIA DI SALERNO)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, modificato dalla legge n. 44 del 26.04.2012, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente modificato dalla legge n. 44 del 26.04.2012 ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

U

- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

San Marzano Sul Sarno, 11.05.2012

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Dott. Alfonso Tano

4

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.


OGGETTO: *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU". APPROVAZIONE.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE.

San Marzano sul Sarno, li

11/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
Dott. Giuseppe Bonino



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE E TRIBUTI
Dott. Giuseppe Bonino

9



Comune di San Marzano sul Sarno

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

Anno 2012

Colore nero.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. 100' or similar, written in a cursive style.

INDICE

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Esclusioni	articolo 3
- Esenzioni	articolo 4
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo 5
- Base imponibile	articolo 6
- Soggetti attivi	articolo 7
- Soggetti passivi	articolo 8
- Definizione di fabbricato	articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 10
- Fabbricati inagibili ed inabitabili	articolo 11
- Area fabbricabile	articolo 12
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 13
- Decorrenza	articolo 14
- Definizione di terreno agricolo	articolo 15
- Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 16
- Versamenti	articolo 17
- Dichiarazioni	articolo 18
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 19
- Riscossione coattiva	articolo 20
- Rimborsi	articolo 21
- Sanzioni ed interessi	articolo 22
- Contenzioso	articolo 23
- Dichiarazione sostitutiva	articolo 24
- Funzionario responsabile	articolo 25
- Rinvio	articolo 26
- Entrata in vigore	articolo 27

Esclusa

[Signature]

**ARTICOLO 1
OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, successivamente modificato dalla legge n. 44 del 26.04.2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

**ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1:
- a) **per fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
 - b) **per area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Concorre a completare tale definizione l'art. 36 comma 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 il quale stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il competente ufficio Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera.
 - c) **per terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 - d) **per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - e) **per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

Luca...

[Signature]

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ARTICOLO 3 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte :
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale esenzione opera esclusivamente nel caso in cui le attività siano svolte con modalità non commerciali, nel caso di attività miste (commerciali/non commerciali) l'esenzione si applica esclusivamente alla parte di unità immobiliare nella quale si svolge attività non commerciale.

buca buca

A 150

ARTICOLO 4
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote dell'imposta sono deliberate annualmente dal competente organo comunale entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
2. Se l'Ente non provvede ad adottare tale deliberazione, si considerano confermate le aliquote stabilite per l'anno precedente.

ARTICOLO 5
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori vigenti.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore vigente. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore vigente.
4. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.
8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 6
SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la

Luca Ieri

[Signature]

legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari alla aliquota vigente.

2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di San Marzano sul Sarno viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.

ARTICOLO 7 SOGGETTI PASSIVI

1. L'art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, cui fa rinvio l'art. 13, comma 1, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che sono soggetti passivi:
 - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 8 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale. I fabbricati iscritti a catasto nelle Gruppo Catastale "F", ancorché sprovvisti di rendita catastale, i fabbricati censiti al Catasto Terreni con qualità "Ente Urbano" per i quali risulta effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non risulta presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come da art. 6, commi 4 e 5, del presente Regolamento, ed in base al valore dell'area fabbricabile per i fabbricati in corso di costruzione e/o ristrutturazione, non ricompresi nel comma 4, art.6, del presente Regolamento.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali

Indice

della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ARTICOLO 9 UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Si considerano abitazione principale le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente:
 - al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
6. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e precisamente :
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

ARTICOLO 10 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la base imponibile è ridotta del 50%.
2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Il costo della perizia è determinato in € 150,00 per ogni unità immobiliare da periziare. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Luca Iru

A.T.O.

3. Esclusivamente ai fini dell'applicazione della riduzione IMU, si intendono inagibili o inabitabili quei fabbricati con problemi di natura strutturale non superabili con interventi di manutenzione.

**ARTICOLO 11
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. La Giunta Comunale su relazione dell'ufficio urbanistica dell'Ente adotta specifica deliberazione con la quale sono definiti i valori da utilizzare per il calcolo dell'imposta.

**ARTICOLO 12
DECORRENZA**

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

**ARTICOLO 13
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. Il coefficiente di capitalizzazione ridotto di 110 anziché 130, si applica ai terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

**ARTICOLO 14
AREE FABBRICABILI COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

Indice

130

2. La finzione giuridica secondo la quale non sono considerati edificabili (bensì agricoli) i terreni posseduti e condotti ai fini agricoli dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n°504/1992 si applica ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli iscritti negli elenchi ex SCAU.
3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ARTICOLO 15 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
6. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 10,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 16 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Indica bene.

Atto

4. Per i fabbricati rurali non censiti in catasto, di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo previsto dalla citata norma entro il quale deve essere presentata la dichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.
5. Solo per l'anno 2012, se ricorre l'obbligo, la dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 1° ottobre.

ARTICOLO 17 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16

ARTICOLO 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

ARTICOLO 19 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti secondo quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate dell'Ente.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a dieci euro.

ARTICOLO 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :

Roberto Tusa

[Signature]

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 21 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23.

ARTICOLO 22 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 23 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 24 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente modificato dalla legge n. 44 del 26.04.2012 ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.

Sola Lucia

[Signature]

OGGETTO:

III Punto all'O.d.G.

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
IMU. APPROVAZIONE.**

PRESIDENTE:

Relaziona l'assessore Tono.

ASSESSORE TONO:

Buonasera a tutti. Questa sera abbiamo tra gli ordini del giorno l'approvazione del regolamento IMU. Questo regolamento IMU parte dalla Legge 201 del 06/12/11 convertita con D.Lg. del 26/04/12 n. 44. La premessa che voglio fare è che questo regolamento IMU poiché come avete visto forse, anche per televisione, ha subito delle continue variazioni, noi abbiamo iniziato a lavorarci su dal mese di gennaio e vi posso dire che ogni 10, 15 giorni c'è stata una variazione, un mutamento e quindi, può darsi che poi, nel testo, troverete qualche articolo che poi, abbiamo dovuto modificare, spostare e comunque, sono delle piccole variazioni, ma niente di sostanziale. In linea generale, noi come Comune ci siamo attenuti scrupolosamente al decreto legge e abbiamo recepito tutte le indicazioni che venivano date anche ai Comuni e abbiamo recepito tutte le possibilità e le varianti che il Comune poteva fare, tipo per quanto riguarda le abitazioni dei disabili e cioè, gli anziani e i disabili che avevano una residenza presso istituti di ricoveri, l'applicazione che fine faceva? In prima battuta, il decreto di dicembre diceva che veniva tassata come prima abitazione perché all'IMU rispetto all'ICI per l'abitazione principale in questo caso, si applica il criterio che è quello che intende la dimora abituale del nucleo familiare o la residenza quindi, non vale il possesso dell'abitazione a tipo numerico come era per l'ICI, quindi in questo caso, l'anziano che aveva una casa in possesso presso il proprio paese, diventava seconda abitazione. Il Decreto Legge del 26/04/2012 ha dato facoltà ai Comuni che questa tipologia, questa casistica, il Comune poteva fare un'agevolazione e quindi, farla pagare come abitazione principale e noi l'abbiamo recepita e quindi, la loro abitazione sarà tassata come abitazione principale. Per quanto riguarda le tariffe che abbiamo applicato nel precedente Consiglio Comunale, le abbiamo lasciate invariate e siamo stati neutrali rispetto a quelle fissate dalla legge. Per quanto riguarda l'abitazione principale è stato applicato lo 0,40% e per l'abitazione secondaria è stato applicato lo 0,76%. Voglio fare un passaggio un attimo su queste aliquote che abbiamo applicate perché ho letto alcune critiche che sono state fatte su face

book, dobbiamo fare un piccolo chiarimento, prima di tutto dobbiamo dire che l'IMU deriva dal federalismo fiscale che doveva entrare in vigore dal 2014/2015, con la venuta del governo tecnico è stato anticipato e tutti i Comuni d'Italia si sono trovati in difficoltà perché hanno dovuto applicare una nuova imposta senza avere dei data base e senza avere alcun regolamento, alcun dettame legislativo e quindi, tutti i Comuni hanno dovuto rincorrere questa benedetta IMU. Che cos'è però, la cosa fondamentale dell'IMU? Dice il Decreto che per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato noi ve li tagliamo perché per quanto riguarda l'IMU sulla prima abitazione, quello che incassa il Comune, lo trattiene, per quanto riguarda invece, l'IMU incassata sulle seconde abitazioni, il 50% va allo Stato e il restante a lui, però fermo restando una cosa e cioè, che non ci saranno più i trasferimenti dello Stato rispetto al gettito previsto dall'IMU e che cosa significa? Significa che se io come comune di San Marzano ho un gettito fiscale derivante dall'applicazione dell'IMU sulla prima abitazione di 300 mila euro allo 0,40% come da decreto, significa che lo Stato mi farà trasferimenti in meno pari a 300 mila. Ora, qual è la questione che è nata su facebook e diciamo, il parlamento della piazza, perché non è stato applicato lo 0,20? Perché il Comune, come sapete, può variare sulle aliquote sulla prima abitazione dello 0,20 o aumentare dello 0,20, sulle seconde abitazioni può diminuire dello 0,30 e può aumentare dello 0,30 e che succede? Che se il Comune avesse voluto diminuire dello 0,20 noi avremmo avuto comunque, meno trasferimenti dallo Stato, avremmo avuto 150 mila euro in meno. Quindi, dice il decreto: se tu vuoi diminuire l'aliquota, la copertura la devi mettere tu Comune e non la puoi volere da me. Quindi, se il tuo gettito con lo 0,40 per legge è di 300 mila euro e la tua imposta la vuoi portare allo 0,20, la differenza ce la metti tu Comune, devi avere tu la differenza finanziaria per mettercela. Quindi, significa che tutti i Comuni che fino ad ora avevano questi trasferimenti dallo Stato, hanno basato le loro spese sui trasferimenti e quindi, il Comune come tutti i Comuni d'Italia, nessuno ha abbassato l'aliquota sulla prima abitazione, anzi questi tutti i Comuni hanno aumentato tutte le aliquote perché come ho detto in precedenza, ci saranno minori trasferimenti statali. Questo è un chiarimento che voglio fare perché c'è stata un po' di speculazione su questa cosa. Tenete presente che se noi eravamo in grado di coprire, con tutti i debiti che abbiamo, volevano coprire anche questo 0,20 eravamo i primi a farlo. Logicamente, noi abbiamo adottato integralmente le disposizioni del nuovo Decreto Legge del 26 aprile per quanto riguarda la tassazione anche dei beni immobili della chiesa, dove c'è l'attività commerciale, abbiamo recepito per quanto riguarda l'agevolazione dell'abitabilità e dell'inagibilità dei fabbricati e questa è un'altra questione che ci sta. Inizialmente il Decreto Monti, il decreto del dicembre del 2011 che cosa prevedeva? Che anche per i fabbricati

inagibili e per i fabbricati inabitabili, l'IMU doveva essere pagata al 100% poi, adesso con il Decreto Legge del 26 aprile, hanno fatto una nuova modifica, hanno detto che per questa casistica lasciano la facoltà ai Comuni di ridurre al 50% a condizione che il proprietario faccia richiesta al Comune di una perizia tecnica dove si evinca che questo fabbricato sia inagibile, non sia abitabile, o facendo un'autodichiarazione. Logicamente, questo ha comportato una serie di osservazioni su questa cosa perché a questo punto, per quanto riguarda l'inagibilità del fabbricato, continua il Decreto Legge, dice che le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, affinché questo non sia superabile con interventi di manutenzione e quindi, poi si apre una casistica sugli interventi di manutenzione. Comunque, noi come Comune abbiamo adottato la possibilità che attraverso una perizia tecnica o attraverso un'autodichiarazione dove si dice che il fabbricato sia inagibile, inabitabile, poi saranno fatti i dovuti controlli e comunque, in questo caso, noi abbiamo applicato come Comune la riduzione del 50%. Poi, guardate, sono 27 articoli, la legge è molto lunga e complicata, potremmo dire un sacco di cose, quali sono i moltiplicatori per applicare le aliquote, noi abbiamo recepito tutto. Per quanto riguarda poi le pertinenze, perché c'è stata un'altra questione per quanto riguarda le pertinenze, per quanto riguarda le pertinenze dell'abitazione principale, possono essere connesse all'abitazione massimo tre pertinenze, di cui una per ogni categoria, una categoria C, una categoria come garage, un'altra come tettoia e un'altra come cantinola. Se malauguratamente si avessero due cantine o due garage, secondo il Decreto Legge non possono essere pertinenze connesse all'abitazione principale e quindi, beneficiare delle riduzioni dello 0,4% e quindi, anche questa qua è stata inserita. Poi, per quanto riguarda il concetto dell'abitazione principale l'ho detto, come abitazione principale si intende soltanto dove si ha la residenza o la dimora abituale di tutto il nucleo familiare. Per alcuni, per favorire anche il conteggio ai nostri contribuenti abbiamo creato una pagina sul sito del Comune di San Marzano sul Sarno dove c'è un software per il pagamento dell'IMU e stampa anche l'F24 per coloro che hanno difficoltà per la stampa di questo tributo. Per quanto riguarda le scadenze sono per quanta riguarda la prima casa, tre rate, mentre per quanto riguarda le seconde abitazioni e i fabbricati rurali sono in due rate. Questi diciamo, sono gli aspetti più pregnanti di questo regolamento, poi logicamente ci sono tutta una serie di fattispecie che poi, in una sede, faremo eventualmente un incontro pubblico dove andremo a fare le disamine per più aspetti Quindi, la mia proposta è quella di votare il regolamento così come proposto.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Tono. Interventi? Consigliere Schiavone.

CONSIGLIERE SCHIAVONE:

Allora, io penso che questo è un punto molto delicato. Riconosco il lavoro che sta svolgendo l'assessore Tono, però io credo insieme ai colleghi della minoranza, che non del tutto possiamo essere d'accordo per quanto ci ha esposto per una cosa importante e fondamentale e cioè, a parte che il Consigliere ci ha contattato per cercare di vederci per trattare una cosa così delicata tra cui l'IMU e vista la situazione di crisi che aumenta di giorno in giorno, era opportuno magari, sentirci e vederci e ascoltare pure una nostra proposta per far sì che la cittadinanza tutta fosse in condizione di far portare un' idea anche da parte nostra. Lei è stato molto bravo consigliere, nel dire qualche agevolazione che io purtroppo, con rammarico devo notare, con rammarico, che questa nota la prende in un altro regolamento e purtroppo dico veramente con rammarico perché io insieme agli altri consiglieri, abbiamo avuto modo di studiare un po' questa IMU anche se volevamo dare come al solito il nostro contributo, ma ci siamo resi conto che purtroppo ha copiato questo regolamento, come già è accaduto precedentemente, dalla comunità montata del (inc.) in Roma e allora, poi magari, se qualcuno vuole verificare ci sta il sito e poi dopo, Lei ci ha fatto un esempio su qualche tipo di agevolazione sugli anziani e disabili che magari verte in qualche comunità e ha qualche tipo di agevolazione, ma lei sa benissimo perché fa questa materia, sa benissimo che l'ICI aveva tanti altri tipi di detrazioni che purtroppo, qua non è stato riportato alcunché. Io credo che è giusto recepire il regolamento nazionale perché tra le altre cose, siamo nell'imminenza della prima scadenza, ma è giusto pure cercare di capire le esigenze della nostra comunità e cercare di dare sostegno alle famiglie più bisognose. Lei sa benissimo che quando c'era una seconda abitazione e veniva data in comodato d'uso a un figlio, ci stava la esenzione per la seconda abitazione mentre qua purtroppo, non si fa nessun tipo di agevolazione. Io capisco che il regolamento va recepito e noi condividiamo che è una cosa che va fatta, ma io dico che comunque, ma io dico pure che comunque, va vista l'esigenza della nostra comunità cioè, voglio dire che bisogna capire che le difficoltà oggettive che si stanno vivendo in questo momento, sono talmente tali che l'IMU per me e per gli altri consiglieri, veramente abbiamo avuto modo di studiare qualcosa, andava rivista con più tranquillità. Capisco il lavoro svolto, capisco tutto quanto, però non capisco il perché dell'imminenza e perché far finta di dare delle agevolazioni che forse è l'unica cosa che il Comune di San Marzano non credo che ne dia tante di agevolazioni. A questo punto vorrei dire che una cosa è veramente una cosa che poteva

essere vista un poco più con cautela anche se confermo ancora una volta, è una cosa che va recepita perché è un regolamento nazionale e quindi, per questa cosa, io purtroppo, insieme al consigliere ci asteniamo, pur recependo la normativa nazionale.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Schiavone. Interventi? Prego Onorevole Annunziata.

CONSIGLIERE ANNUNZIATA ANDREA:

Fuori dalle polemiche perché insomma, a parte il ruolo di ognuno, però voglio dire, noi, l'importante che si prenda un impegno che è quello di tutte le fasi di sperimentazioni di una legge particolare. Voi sapete meglio di me che praticamente non si può più, ci mancherebbe altro, credo che è il minimo che può fare la maggioranza, quello di non premere, d'altronde uno cerca il consenso, mica cerca di mettersi contro i cittadini? La questione quindi, è questa, reperire risorse dove c'è la possibilità, io ho avuto la possibilità di discuterne, però vedete bene, faccio un esempio, 20 giorni fa il CIPE ha approvato un importante provvedimento, il Segretario Generale sicuramente saprà di questo provvedimento, su sollecitazione dell'ANCI, per aiutare le piccole e medie imprese di costruzioni con piccoli mezzi però arriviamo fino ai 12, 13 milioni di euro. Circa 5 milioni di euro sono stati suddivisi tra le varie regioni, specialmente al sud. Questi sono soldi che gestiscono i Provveditorati per cui, Napoli e quindi, la Campania ha avuto circa 300 milioni e non so se, non c'è questione di scadenza, per qualche progetto esecutivo che è al Comune, di fare richiesta di finanziamenti poi magari le possiamo vedere insieme queste cose. Io ritengo sempre amici, che specialmente come in questo momento, bisogna collaborare quanto più possibile poi, è evidente i due ruoli di ognuno di noi perché com'è triste e tragico e pensavamo di avere altri esempi a livello nazionale, ma insomma, fermo restando che l'Italia ha riacquisito un prestigio internazionale che aveva perso, ma quella è la più grande cosa che abbiamo guadagnato, per il resto, speriamo. Quindi, recuperare i finanziamenti quanto più è possibile, ho fatto l'esempio del CIPE perché qualche bella opera se abbiamo progetti esecutivi, si può presentare al Provveditore l'ingegnere Guglielmi. Molti già sono stati presentati e quindi, potremmo approfittare dei ribassi che già stanno in corso le gare di appalto perché loro fanno il 30% di ribasso per cui, su 300 milioni, 90 milioni saranno, per cui, qualche progetto esecutivo se lo abbiamo nel cassetto, lo potremmo utilizzare subito. Allora, utilizzare questi fondi che vengono da altre parti e non pochi spiccioli per il Comune e quindi, l'impegno per questi provvedimenti, io condivido le cose che di Salvatore, ma senza le cose in contrasto, per carità,

si è voluto fare una battuta, si poteva pure evitare, ma l'avrei fatto pure io se ho possibilità di guardare un altro Comune, è un esempio, non significa, non te la devi prendere quante volte qualche altro Comune ha preso da noi qualcosa? Sicuramente. Voglio dire se sono confronti ci mancherebbe altro, pure perché avere a che fare con 27 articoli, se te li trovi già pronti che cosa ci sta di strano? Sto contestando il mio collega di opposizione, ma lasciamo perdere, in questi tempo abbiamo bisogno di occupare il tempo con altro. Allora, però l'impegno, è vero che o quel differenziale del 20% è un problema, non dico neanche che potevamo fare sacrifici, dove li prendi i soldi? È vero. Però l'impegno che è scontato e non lo dico per fare politica, tanto io, però è un impegno comune di tutti quanti noi di rivedere immediatamente, alla luce dell'esperienza delle prossime settimane, dei prossimi mesi, quanto stiamo approvando questa sera, ma immediatamente, alla luce non solo della normativa che cambia in continuazione, ma anche delle nuove esigenze. Io credo che un osservatorio, il Sindaco che è così attento a queste problematiche, ma un osservatorio tra opposizione e maggioranza lo dovremmo fare sulle nuove povertà e qui stanno venendo fuori, vedo che i problemi, le problematiche che ci sfuggano come attenzione, non lo faccio per fare demagogia o insomma, facile pluralismo, però attenzione, questo potrebbe riflettere sulle possibilità che potremmo dare a settori molto disagiati e so bene che sto dicendo cose che voi condividete a pieno. Per cui, fermo restando che il mio voto resta un voto di astensione e tutti sapete che il voto di astensione è un voto favorevole, però l'impegno che tutti quanti noi, di rivedere subito la materia appena ci saranno i primi cambiamenti ma in maniera immediata, senza aspettare i mesi che di solito ci voglio non per la politica, ma per la burocrazia. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Onorevole Annunziata. Interventi? Consigliere Marrazzo.

CONSIGLIERE MARRAZZO:

Buonasera a tutti. Condivido totalmente quanto il collega Annunziata e Schiavone hanno detto. Non è concepibile che a un Comune come San Marzano, mi perdoni Assessore, venga proposto all'attenzione del Consiglio Comunale un documento taroccato perché questa proposta è stata copiata integralmente dal sito web della Comunità Montana Catria Nerone del Comune di Roma. Poi, in merito al regolamento comunale oggetto di questa votazione poiché questo documento è stato copiato integralmente dal sito come prima ho citato, e che lo stesso regolamento in data 27 maggio 2012 è stato modificato perché ritenuto non idoneo e attuato con l'attuale normativa,

pertanto chiedo all'Assessore di ritirare la presente proposta per adeguarla con la nuova normativa.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Marrazzo. Quindi, chiede di ritirare la proposta? Prego Assessore Tono.

ASSESSORE TONO:

Allora, per fortuna ci sta l'Onorevole Annunziata, che abbiamo lui come opposizione, per fortuna. Allora, la questione è una, prima di tutto, Salvatore quando dice la collaborazione, se io ricordo bene ti ho inviato una e mail martedì dove ti ho anticipato il regolamento e dove ti ho chiesto: "chiamami facciamo un incontro". Vincenzo Marrazzo, pure ti ho chiamato, abbiamo sfatato la prima cosa che la collaborazione c'è e siete voi che non vi siete fatti sentire. Io vi ho mandato, se volete chiamo allo studio e mi faccio dare la ricevuta. Allora, siamo a posto. Io vi ho anticipato il regolamento e vi chiesi un incontro e dissi: "così ce lo guardiamo insieme". Una telefonata di riscontro non l'ho mai ricevuta e se stava il telefonino spento, pure arriva il messaggio, ma io non l'ho ricevuto. Chiarito questo, andiamo sul secondo punto per quanto riguarda la copia della Comunità Montana, prendiamo il regolamento, se è stato fatto così, io mi dimetto immediatamente. Do le mie dimissioni immediate se risulta copiato integralmente, lo dico pubblicamente, se risulta copiato integralmente io mi dimetto immediatamente. Io mi dimetto immediatamente se risulta copiato integralmente, vediamo. Io non metto in dubbio, io quando faccio le cose le faccio fino in fondo e ti sto dicendo che se risulta copiato integralmente, lo dico avanti a tutti, io mi dimetto subito, seduta stante mi dimetto come Assessore. Seconda cosa Salvatore, quando dici il comodato d'uso gratuito con l'ICI evidentemente, tu non hai capito proprio come funziona l'IMU. Forse tu non hai proprio studiato e lo dico perché? Perché mentre l'ICI era un'imposta comunale sugli immobili, questa è una patrimoniale pura alla fine; è stata mascherata tutto altre forme, ma questa è una patrimoniale. Il Decreto Legge non dà proprio la possibilità ai Comuni di fare questa cosa e non dà la possibilità al Comune di dire, se tu c'hai due abitazioni e una la dai a tuo figlio che per lui diventa abitazione principale, di farla passare come abitazione principale, non ci sono proprio spese. Il Comune non ha alcuna facoltà di fare quello che dici tu, non ha alcuna facoltà di applicare quello che prima veniva applicato dall'ICI e ti sfido a dirmi quale Legge, quale articolo del Decreto consente al Comune di fare queste cose! Ti chiedo, anziché fare populismo e demagogia pura, dimmi qual era l'articolo di legge che potevo utilizzare e non ho utilizzato? Questo ti chiedo. Per quanto riguarda poi che è stato

copiato integralmente e non è stato neanche modificato, chiedo a te Marrazzo, che dici questo, quali sono gli articoli che non sono stati cambiati e quali sono voglio capire. Se io ho messo per quanto riguarda l'art. 10, fabbricati inagibili all'abitabilità, ho messo anche il costo della perizia che nessun Comune d'Italia l'ha messo. Io voglio capire dove stanno le cose? Quali sono le cose che sono state copiate integralmente me lo dici? Voglio vedere dove sta scritto. Queste sono accuse gravi. Questo è un regolamento che è stato aggiornato con la circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio la n. 3. Questo regolamento è stato aggiornato con questa circolare, non so se avete avuto modo di leggerla. Questo regolamento è stato approfondito e studiato. Sicuramente qualche errore ci sarà sempre perché sono regolamenti molto complicati, è un'imposta nuova ed è una novità e quindi, sicuramente ci potrà essere qualche errore, è fuori discussione, non lo metto in dubbio, ma vi sto dicendo che il lavoro che è stato fatto, sono state applicate tutte le Leggi, è stato applicato il Decreto Legge con la direttiva del 26 aprile, è stata guardata la circolare n. 3 del 18 maggio del Ministero delle Finanze, questo è il lavoro che è stato fatto su questo regolamento e se è sfuggito qualcosa, l'avrei pure accettato, se voi mi aveste detto che mi era sfuggita qualche cosa, e chi lo mette in dubbio, può sfuggire perché ogni circolare è fatta da 40, 50 fogli che il sottoscritto e il responsabile tribunali hanno dovuto leggere e studiare. Tutti i giorni usciva una novità sull'IMU, qualcosa sarà sfuggita e questo nessuno lo mette in dubbio, ma che voi venite a fare demagogia, il comodato d'uso etc., mi devi fare riferimenti legislativi. Tu mi devi dire qual è l'articolo e la Legge che dice che io potevo fare questa cosa e non l'ho fatto, ma con i fatti alla mano lo devi dire e non a chiacchiere. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Tono. Prego Sindaco.

SINDACO:

Io intervengo soltanto per portare un esempio vissuto in prima persona qualche settimana fa ad un tavolo istituzionale; io credo che come diceva giustamente poco fa l'onorevole Annunziata, viviamo un periodo diverso da periodi trascorsi, un periodo nuovo dove effettivamente, solo e soltanto con la collaborazione di tutti, con l'impegno di tutti, ma non solo gli amministratori, ma anche i cittadini è possibile dare un qualcosa di concreto, serio, fattivo e reale ad una comunità. Ritornando su quanto stavo dicendo prima, mi trovavo a un tavolo istituzionale, al Piano di Zona, è un tavolo dove partecipano come diretti interessati i Sindaci facenti parte e notavo una discussione fatta in un determinato modo, vi erano degli atteggiamenti fatti in un determinato

modo, ma vi era una sola chiave di lettura che era chiara e palese, che non si voleva effettivamente affrontare e risolvere i reali problemi che si dovevano trattare, ma ognuno faceva, anzi c'è stato qualcuno che addirittura ha fatto un vero e proprio teatro, ha fatto il figurante e allora, io in quella sede dissi: "Sentite, è un tavolo istituzionale, è un tavolo importante, dovremmo essere le persone che ognuno per il suo ruolo, stanno all'apice di determinate comunità e io se devo continuare a stare seduto a questo tavolo e vedere determinati atteggiamenti, perdonatemi ma io assieme a voi non mi ci ritrovo". Che voglio dire? Che se effettivamente questa è una problematica nuova, questa, se effettivamente tanti altri Enti locali stanno con grossissime difficoltà, cercando di districarsi in una materia così complicata, se effettivamente l'Assessore vi ha inviato il testo, se effettivamente vi ha richiesto un incontro, fare solo apparizioni per dire dovevate, non dovevate, calmiamoci un attimo perché la nostra comunità non vuole queste cose, vuole sicuramente altro. Io sfido chiunque è seduto dall'altra parte ad apprezzare il nostro comportamento quando ci comportiamo in un determinato modo, quindi noi abbiamo la responsabilità anche sul dialogo, di dare l'esempio di come si conduce un ragionamento. Guardate, questo di questi tutti forse è la cosa più importante, più strategica per lanciare un messaggio. Assistere a dei ragionamenti che poi, di concreto non producono nulla, è deleterio per chi li ascolta e li facciamo, invece che avvicinare alle istituzioni, magari qualcuno sente di allontanarsi. Allora, io ve lo chiedo veramente con sincerità, calmiamo gli animi perché non è il periodo per accendersi; qui chi amministra deve solo porre in atto dei sacrifici giornalmente e lo diceva benissimo l'Onorevole Annunziata, certamente ha molta più esperienza di noi in questo. Allora, io vi chiedo e ve lo chiedo per l'ennesima volta, se volete, possiamo ragionare in modo diverso, ma non per il bene di questo Sindaco o di questa maggioranza perché perdonatemi, camminiamo con i nostri piedi, ma alcuni ragionamenti li possiamo fare tranquillamente assieme, non ve li abbiamo mai negati. Dire di volere lo streaming e poi fare assistere i cittadini a determinate scene, io non credo che ci guadagneremo come collettività, come amministrazione, come eletti dal popolo. Non credo che domani mattina, se fosse stato pronto questo benedetto streaming, chi guardava da casa e non aveva una visione completa della problematica potesse fare un apprezzamento e quindi, io credo che magari, la cosa più logica, più giusta, non spegneva il computer, ma tirava via la spina dalla presa e allora, noi siamo responsabili di certi atteggiamenti, noi siamo responsabili verso chi ci guarderà o chi ci guarda o chi ci ascoltata. Non è sicuramente una morale la mia, assolutamente, è un ragionamento per dire che i tempi sono cambiati. Magari, pure io qualche anno fa immaginavo che le cose andassero in modo diverso, ma adesso ci troviamo ad affrontare una crisi sociale, politica ed economica

spaventosa. Qui c'è gente che non riesce a fare la spesa la mattina, però carissimo consigliere, non si può alzare la voce e dire: "Tu potevi fare questo e non l'hai fatto". Poi costringi l'altro interlocutore a dire: "Perché mi dici certe cose quando sai o dovrei sapere che non è così"? E perché allora, non sono state dette una settimana fa? Evitiamo questo tipo di ragionamento, perché poi sai ancora benissimo, che qualsiasi tua proposta o di altri, dove trovare il contrappeso dall'altra parte. Noi possiamo anche accettare una proposta assurda, eliminiamo l'IMU, e va bene Salvatore, pure a me piace, ma dove troviamo le risorse per far quadrare comunque, il bilancio. Chi ha eliminato l'ICI ha fatto in modo che venisse l'IMU, ma non ci dilunghiamo su queste cose. Allora, per favore, calmiamo gli animi, ne guadagneremo tutti, ma ne guadagnerà soprattutto, la nostra amata comunità. Grazie.

Alle ore 20,00 durante l'intervento del Sindaco esce il Consigliere Iovine Luigi ed il numero dei presenti scende a n. 14

PRESIDENTE:

Grazie Sindaco. Prego consigliere Schiavone.

CONSIGLIERE SCHIAVONE:

Allora, perdonatemi ancora, probabilmente caro assessore Tono, lei fraintende quando io faccio qualche domanda. Innanzitutto, io non mi sto alterando, io sto chiedendo e facendo delle osservazioni; credo sicuramente, che lei ha studiato e fatto delle ricerche per capire un attimo il tributo come va impostato, stessa cosa, vi devo dire malgrado, abbiamo fatto noi, e se a un certo noi ci ritroviamo una pagina o più pagine identiche e precise quindi, a noi ci sorge il dubbio, anzi, la certezza che ci sta quella cosa che può essere copiata e non c'è bisogno che lei si irri in tal modo per dare una risposta. Io capisco tranquillamente che lei ha fatto un lavoro importante perché stiamo affrontando un tributo fatto da pochi giorni, per non dire da qualche mese, e quindi, la normativa, tra le altre cose, in evoluzione di continuo, non c'è bisogno che lei faccia tutte queste, che io faccio demagogia e quant'altro. Io giustamente, ho notato delle cose insieme agli altri consiglieri e abbiamo cercato di dare il nostro modesto contributo e purtroppo, abbiamo riscontrato questa cosa. Altra cosa che volevo dire, noi confermiamo e io confermo che lei mi ha chiamato per dire: "Io ho approntato il regolamento IMU". Tra le altre cose, mi ha richiamato dicendo che con il funzionario comunale doveva rivedere qualche nota e mi avrebbe rimandato il regolamento, ma io dico ancora una volta, come già in qualche Consiglio Comunale precedente, noi vogliamo dare il nostro contributo prima che ci sia un regolamento già approntato perché

se qualche giorno fa e parlo di tre, quattro giorni fa, lei mi dice che il regolamento è pronto e mi ha mandato l'e mail e confermo, cioè, noi che cosa andiamo a modificare quando il giorno successivo mi ha fatto una nota del Consiglio Comunale convocato nell'imminenza e tra le altre cose, sempre in modo straordinario, e quindi, io non mi altero, noto delle cose che devo portare in Consiglio Comunale. Sto qua come tutti quanti noi, per rappresentare la comunità ed è normale che se ci sta qualche cosa, la devo mettere in evidenza e non c'è bisogno che lei se la prende così tanto, se non c'è il problema non sussiste.

PRESIDENTE:

Grazie consigliere Schiavone, prego Assessore.

ASSESSORE TONO:

Il riferimento normativo qual è? Chiedo scusa, c'è un pubblico, vuoi dire qual è il riferimento normativo?

CONSIGLIERE SCHIAVONE:

Mi perdoni l'ultima cosa poi chiudiamo, lei ha fatto una differenza nel dire: "Se è uguale, identico a quello della comunità montana, io mi dimetto" e allora, lo conosce quello della comunità montana?

ASSESSORE TONO:

Voglio capire qual è il riferimento normativo di quella cosa che hai detto, cortesemente!

PRESIDENTE:

Consigliere può rispondere? Se non vuole rispondere il consigliere non risponde.

SINDACO:

Per cortesia Alfonso è inutile che ti alteri! Ho detto una cosa prima, per cortesia!

VARI INTERVENTI FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE:

È inutile dialogare così in Consiglio Comunale, gli interventi non vengono registrati. Se si vogliono fare interventi, prego Sindaco.

SINDACO:

L'avevo detto prima, di usare un atteggiamento di calma, se il consigliere Schiavone non ti riesce a rispondere è perché evidentemente quell'articolo non esiste. Allora, chiudiamola qua.

INTERVENTI FUORI MICROFONO.

PRESIDENTE:

Passiamo alla votazione se non ci sono altri interventi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? I Consiglieri astenuti sono: Schiavone, De Nicola, Annunziata Andrea e Marrazzo. Passiamo al quarto punto.

PRESENTI E VOTANTI : numero 14

ASSENTI : numero 3 (Iovine, Oliva e Carraturo)

VOTI FAVOREVOLI : numero 10

ASTENUTI : numero 4 (Andrea Annunziata, Schiavone, Marrazzo e De Nicola)

Luca Ricci





COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

Letto, approvato e sottoscritto	
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Marco Iaquinandi	IL SEGRETARIO Paola Pucci

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE


Il Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

San Marzano sul Sarno, li 28 GIU. 2012

Il Pubblicatore on-line
Giovanni Palma



ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Settore, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000);

San Marzano sul Sarno, li 28-06-2012

Il Responsabile del Settore
Antonia Lanza

su relazione del responsabile delle pubblicazioni, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28 GIU. 2012 al 13.07.2012 ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000).

San Marzano sul Sarno, li 28-06-2012

Il Responsabile del Settore
Antonia Lanza

Trasmessa al settore _____ in data _____ per l'esecuzione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000.

San Marzano sul Sarno, li _____

Il Responsabile del Settore
Antonia Lanza

Per ricevuta